

Al Sig. Sindaco
del Comune di _____

Oggetto: domanda d'iscrizione nell'elenco dei Giudici Popolari
 di Corte d'Assise - di Corte d'Assise d'Appello

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____, c.f. _____
residente in questo Comune, via/loc. _____
cittadino italiano, in possesso dei diritti civili e politici;
visti gli articoli 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287,

chiede

d'essere iscritto nell'elenco dei Giudici popolari:

di Corte d'Assise - di Corte d'Assise d'Appello.

In proposito, a conoscenza dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 circa la responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci o non corrispondenti al vero, sotto la sua responsabilità

dichiara

a) d'essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _____;

b) di essere in possesso del titolo di studio di:

licenza media inferiore

diploma di maturità _____

laurea _____

conseguito in data _____ presso _____;

con sede in _____;

c) d'avere età compresa tra 30 e 65 anni;

d) di non aver riportato condanne penali e di non essere a conoscenza di procedimenti penali in corso;

e) di esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali per i fini della presente, ai sensi del D. Lg.s n. 196/2003.

_____, li _____

Il/La Richiedente _____

(Allega copia non autenticata del documento d'identità)

LEGGE 10 APRILE 1951, N. 287 (estratto)

Art. 9. (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise).

I giudici popolari per le Corti di assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

b) buona condotta morale;

c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;

d) titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10. (Requisiti dei giudici popolari delle Corti di assise di appello).

I giudici popolari delle Corti d'assise di appello, oltre i requisiti stabiliti nell'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo finale di studi di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12. (Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare).

Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:

a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;

b) gli appartenenti (...) a qualsiasi organo di polizia, anche, se non dipende dallo Stato in attività di servizio;

c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.